

COMPETENZE DI ASSE

- Orientare i propri comportamenti ai principi e ai valori espressi dalla Costituzione e dalle Carte internazionali
- Riconoscere i principali aspetti del sistema sociale ed economico allo scopo di operare in un determinato contesto produttivo

CONOSCENZE

- Comprendere i caratteri dello Stato moderno e il suo ruolo di guida necessaria della comunità
- Conoscere gli elementi che costituiscono lo Stato
- Conoscere le forme che lo Stato può assumere in relazione alle modalità di esercizio del suo potere sovrano
- Conoscere le forme che può assumere l'esercizio della sovranità in relazione alle sue modalità di ripartizione tra gli organi dello Stato

ABILITÀ

- Saper individuare le problematiche connesse all'elemento territoriale dello Stato
- Saper distinguere le diverse posizioni connesse alla cittadinanza, con particolare riguardo ai problemi legati ai flussi migratori
- Saper riconoscere la fisionomia politica e istituzionale di uno Stato analizzando il contenuto della sua sovranità e la sua forma di governo

UNITÀ

1

Gli elementi costitutivi dello Stato

1. Gli Stati nel mondo

Sappiamo tutti che il mondo è diviso in Stati. Se osserviamo un planisfero politico, non ci è difficile verificare che non esiste più un solo metro quadrato di terraferma che non appartenga a uno Stato.

L'unica eccezione è costituita dall'Antartide, un continente disabitato, che non appartiene a nessuno e il cui territorio, in base al trattato di Washington del 1° dicembre 1959, può essere utilizzato solo per ricerche scientifiche.



Quanti Stati ci sono sul nostro pianeta?

Al momento ce ne sono circa 200, ma questo numero tende a mutare in funzione di imponderabili accadimenti politici: ci sono Stati che si dividono, come l'ex URSS e l'ex Jugoslavia, e Stati che si uniscono, come è avvenuto per le "due Germanie" nel 1990 e come potrebbe avvenire in un prossimo futuro per i Paesi dell'Unione europea.

Anche l'Italia è nata dall'unione del Regno di Sardegna con gli Stati in cui era divisa la nostra penisola nella prima metà dell'Ottocento.

Oltre all'Antartide esiste, per la verità, un altro pezzo di mondo che non appartiene a nessuno. Si tratta del triangolo di **Bir Tawil**, un fazzoletto di terra di 2.000 chilometri quadrati di sabbia e rocce completamente disabitato, posto tra Egitto e Sudan. A causa della confusione nata quando i due Paesi africani ottennero l'indipendenza dal Regno Unito, è rimasto tagliato fuori dai confini dei due Stati, e al momento sembra che a nessuno interessi rivendicarne il possesso.

2. Una definizione di Stato

Assunto che tutto il globo è diviso in Stati, dobbiamo ora chiederci che cosa sia uno Stato.

La dottrina, nello sforzo di cogliere tutte le sfumature di questa complessa realtà, ha elaborato diverse definizioni, tutte ugualmente interessanti ma nessuna del tutto esente da osservazioni critiche.

Senza addentrarci nel complesso dibattito dottrinario, adotteremo qui la definizione più ampiamente condivisa e anche la più immediatamente percepibile.

Lo Stato è una realtà complessa costituita da un popolo che vive stabilmente su un territorio delimitato da confini ed è governato da un proprio apparato sovrano.

► **Elementi costitutivi di uno Stato**, indispensabili perché esso esista, sono pertanto:

- *un territorio* delimitato da confini;
- *un popolo* che vi risiede stabilmente;
- *un apparato* che eserciti la sovranità, cioè il potere di comando, su quel popolo e all'interno di quel territorio. Questo apparato viene anch'esso chiamato *Stato*.

3. La parola Stato nella lingua italiana

Nella lingua italiana la parola *Stato* assume due diversi significati in funzione del contesto in cui viene impiegata.

Immaginiamo di spiegare a qualcuno che l'Italia e la Francia sono due *Stati* confinanti e supponiamo di aggiungere, subito dopo, che lo *Stato* italiano o lo *Stato* francese impongono molte tasse ai propri cittadini.

In entrambi i casi abbiamo impiegato la parola *Stato*, ma nel primo abbiamo inteso riferirci a due realtà *geografico-politiche* confinanti (l'Italia e la Francia), mentre nel secondo caso ci siamo riferiti all'*apparato* (cioè al complesso di organi) che in ciascuno dei due Paesi esercita il potere di comando sui propri cittadini.

Possiamo riassumere tutto ciò dicendo che la parola *Stato* viene correntemente impiegata tanto per indicare lo *Stato comunità* quanto per indicare lo *Stato apparato*.

Lo **Stato comunità** coincide con quello che abbiamo già definito come Stato: vale a dire una realtà complessa costituita da un **popolo**, che vive stabilmente su un **territorio** delimitato da confini ed è governato da un proprio **apparato** sovrano.

Lo **Stato apparato** è l'organizzazione che, all'interno dello Stato comunità, concretamente esercita il potere sovrano o di governo.

Rendono incerto il numero delle entità politiche classificabili come Stati alcune **realtà piuttosto complesse** da definire come l'Abcasia, l'Ossezia del Sud e il Nagorno Karabakh, in territorio caucasico; la Transnistria nella regione Moldava; Azawad e Somaliland, in Africa; Cipro del Nord, sull'isola di Cipro.

Ricordiamo che:

- **sono organi costituzionali:** il Parlamento, il Governo, il Presidente della Repubblica, la Corte costituzionale.

Ricordiamo anche che:

- **ente** è un termine con il quale si indica qualsiasi organizzazione, sia pubblica che privata, dotata di personalità giuridica;
- **enti territoriali** sono quelli che esercitano le loro funzioni all'interno di un territorio ben delimitato; **sono enti territoriali** le Regioni, i Comuni e le Città metropolitane.

4. Lo Stato italiano e gli altri enti pubblici

Lo Stato apparato è considerato, nel nostro ordinamento, una *persona giuridica*.

In particolare, poiché il suo compito è quello di curare gli interessi della collettività, esso si presenta come una *persona giuridica pubblica* o, il che è lo stesso, come un *ente pubblico*.



Oltre allo Stato esistono altri enti pubblici?

La risposta è affermativa.

Nel nostro Paese, le *funzioni pubbliche* sono svolte in parte direttamente dallo *Stato apparato* per mezzo degli organi costituzionali e in parte da altri enti pubblici attraverso i loro specifici organi. Per esempio:

- l'amministrazione delle città è affidata dall'ordinamento a enti pubblici chiamati *Comuni*, i cui organi principali sono il Sindaco, la Giunta e il Consiglio comunale;
 - l'amministrazione di territori più vasti è affidata a un ente chiamato *Regione*, i cui organi sono il Presidente, la Giunta e il Consiglio regionale;
 - la gestione delle assicurazioni sociali è affidata ad altri enti, tra cui si possono citare l'INPS e l'INAIL;
 - il controllo del sistema creditizio è affidato alla Banca d'Italia;
- e così via.

Ordinamento statale è chiamato l'insieme formato dallo Stato apparato e dagli altri enti pubblici.

5. I caratteri comuni agli Stati moderni

Tutti gli Stati moderni, pur nella diversità della loro organizzazione, hanno, come caratteri comuni:

- la sovranità;
- l'indipendenza;
- l'originarietà;
- la generalità dei fini.

Questi caratteri, dei quali analizzeremo il significato nei prossimi paragrafi, appartengono a ogni Stato, sia esso grande o piccolo, di antica tradizione o di recente costituzione.



Chi ha stabilito che ogni Stato deve possedere i caratteri sopra indicati?



A priori non lo ha stabilito nessuno.

Il concetto di Stato, così come lo stiamo illustrando, è un concetto empirico che si ricava dall'osservazione della realtà: noi chiamiamo Stato (o anche Stato moderno) solo le organizzazioni che presentano i caratteri della sovranità, dell'indipendenza, dell'originarietà e della generalità dei fini.

QUESTIONI

Lo Stato e la politica

L'idea di Stato ci rimanda, per facile associazione, all'idea di politica. Parliamo correntemente di uomini politici, di partiti politici, di politica dei prezzi, di discussioni politiche, di attività politica, di cronaca politica, e così via. Ma che cos'è esattamente la *politica*?

Polis era il termine che, in greco antico, indicava la città-Stato, e *politikos* era l'aggettivo con cui si indicavano le opere dedicate allo studio dell'attività statale. Con il passare del tempo, il termine ha perduto il suo significato originario e viene ormai impiegato non più per indicare opere letterarie ma l'*attività di governo dello Stato*. E poiché, come appresso vedremo, lo Stato detiene il monopolio della forza, chiamiamo **potere politico** il potere di individuare i fini che potranno essere perseguiti anche con l'uso della forza.

Nel linguaggio corrente, tuttavia, l'aggettivo *politico* viene impiegato in modo molto più ampio, sebbene quasi sempre in riferimento all'attività decisionale dello Stato:

- chiamiamo *partiti politici* le organizzazioni sorte per orientare le scelte dello Stato;
- chiamiamo *uomini politici* le persone che nell'ordinamento statale ricoprono cariche elettive, come i parlamentari, i consiglieri regionali, i sindaci;
- chiamiamo *politica interna* e *politica estera* l'insieme delle decisioni volte rispettivamente a regolare la vita sociale all'interno dello Stato e i rapporti con gli altri Stati;
- chiamiamo *diritti politici* (in contrapposizione ai diritti civili) quei diritti che attribuiscono la possibilità di partecipare alla vita dello Stato;
- la geografia chiama *politiche* le carte su cui sono segnati i confini dei singoli Stati.

6. Il fondamento della sovranità

Sovranità significa superiorità e lo Stato apparato è sovrano in quanto si pone in una posizione di superiorità rispetto a qualsiasi altro soggetto operante sul suo territorio.



Perché lo Stato assume una posizione sovrana?

Perché suo compito fondamentale è regolare i principali aspetti della vita sociale all'interno dei propri confini, ponendo norme generali e imponendone a tutti il rispetto. E non v'è dubbio che tale compito possa essere efficacemente svolto solo assumendo e conservando una posizione di assoluta e indiscussa superiorità.



Sovranità è un termine che viene dal latino *supranum*, cioè "che sta sopra", impiegato nel significato di *potestà suprema di comando*.



E se un cittadino, per ragioni più o meno condivisibili, rifiutasse di rispettare le norme poste dallo Stato?

Come ci rivela la normale esperienza, ogni Stato ha la possibilità di servirsi delle forze di polizia e delle forze armate per imporre, se necessario anche con la violenza, il rispetto delle proprie regole.



Io sono un pacifista e un non violento. Sono per il ragionamento e per la convinzione. Preferisco parlare piuttosto che minacciare... Per questo mi domando se sia immaginabile un apparato statale privo di una forza armata.

Il potere coercitivo dello Stato

talvolta può apparirci indigesto: pensiamo al fastidio che proviamo quando un vigile urbano ci eleva una contravvenzione. Ma l'irritazione per la sanzione cui siamo sottoposti non deve farci dimenticare che quella stessa figura di agente, con il suo potere repressivo, ci tutela contro i comportamenti sconsiderati di altri utenti della strada.

L'ipotesi è immaginabile, ma solo in una società ideale composta di persone giuste e oneste. Nel mondo in cui viviamo l'ipotesi che possa efficacemente operare un apparato statale privo del potere di coercizione appare piuttosto improbabile.

Perché? Perché se scomparissero le forze di polizia e il rispetto della legge divenisse discrezionale, non è difficile immaginare che non vi sarebbe più argine all'intraprendenza di ladri, truffatori, assassini, evasori fiscali, inquinatori, speculatori, sfruttatori del lavoro umano, e così via. Se guardiamo alle esperienze di altri Paesi potremo scoprire che alcuni (per esempio Panama e Costa Rica) hanno rinunciato ad avere un esercito, ma nessuno, neppure lo Stato della Città del Vaticano, ha mai potuto rinunciare ad avere almeno un corpo di polizia incaricato di assicurare l'ordine pubblico.

QUESTIONI

La sovranità dello Stato e le organizzazioni sovranazionali

È frequente che gli Stati aderiscano a organismi sovranazionali e che, per conseguenza, si sottopongano alle regole poste da tali organismi.

L'Italia, per esempio, aderendo all'*Unione europea*, consente che i regolamenti comunitari entrino direttamente a far parte del proprio ordinamento giuridico e accetta che le vengano imposte sanzioni in caso di inosservanza di tali regolamenti. Ciò non costituisce una rinuncia alla sovranità nazionale? La risposta è negativa. L'adesione ai trattati istitutivi di organizzazioni sovranazionali comporta solo una limitazione della sovranità nazionale su specifiche materie, ma tale limitazione cesserebbe nel momento in cui lo Stato, con un proprio atto sovrano, decidesse di uscire dall'organizzazione.

Indipendenza è il contrario

di *dipendenza*. Il termine, infatti, è composto dalla preposizione *in* (che ha valore negativo) e dal sostantivo *dipendenza* (cioè "soggezione al potere di altri").

7. L'indipendenza come corollario della sovranità

Ogni Stato, per essere veramente tale, oltre che *sovrano* al proprio interno deve essere *indipendente* da poteri esterni.

L'indipendenza consiste nell'**assenza di subordinazione giuridica** nei confronti di soggetti esterni, siano essi altri Stati o organizzazioni sovranazionali.

Se uno Stato potesse imporre le proprie norme sul territorio di un altro, quest'ultimo non sarebbe più *sovrano* ma subordinato. Per tale ragione tutti gli Stati si dichiarano *sovrani* e *indipendenti* e non riconoscono alcuna autorità, interna o esterna, superiore alla propria.

Si potrebbe obiettare che nella concreta realtà è piuttosto frequente che Paesi militarmente o economicamente più deboli si trovino in una posizione di inferiorità nei confronti di Paesi più forti. E potremmo anche chiederci se ciò non contraddica l'affermazione, fatta poc'anzi, che tutti gli Stati sono *sovrani* e *indipendenti*.

In realtà non vi è contraddizione. Quando parliamo di indipendenza intendiamo l'indipendenza *giuridica*, che è cosa ben diversa dalla indipendenza di fatto. Uno Stato, che commercialmente o anche militarmente dipenda da un altro più grande, finisce per uniformarsi alla politica di questo. Ma si tratta pur sempre di una libera scelta, non di un obbligo giuridico. Molti Paesi, soprattutto in passato, hanno subito l'influenza politica ed economica delle cosiddette superpotenze, ma ciò non significa che queste potessero impartire loro ordini giuridicamente vincolanti.



È rilevante che uno Stato possa ordinare a un altro di tenere un certo comportamento oppure possa solo suggerirlo dall'alto della sua potenza?

La differenza è molto rilevante, poiché, grazie all'indipendenza giuridica, ogni Paese può interrompere, con un proprio atto sovrano, il legame con lo Stato dominante. Se quest'ultimo vuole riaffermare la propria influenza potrà blandire lo Stato minore, potrà offrire accordi commerciali più favorevoli o, all'opposto, potrà operare ritorsioni economiche e, se nulla giova, potrà impiegare la propria supremazia militare. Ma in tal caso dovrà accettare, di fronte al consesso internazionale e soprattutto di fronte all'opinione pubblica interna, il ruolo di aggressore.

8. Perché lo Stato è definito ente originario



Chi ha conferito agli Stati il potere sovrano?

La risposta è: “nessuno”.

Lo Stato è considerato un ente *originario* proprio perché il potere sovrano non gli deriva per concessione di un altro ente, ma nasce con lo Stato stesso. Lo Stato italiano, per esempio, è nato dai moti risorgimentali per forza propria e non per concessione di altri soggetti.

Del resto, se la sovranità non fosse *originaria* ma venisse concessa da un altro ente, si dovrebbe giungere alla conclusione che l'ente concedente è superiore allo Stato e quindi quest'ultimo non sarebbe più sovrano ma subordinato.

L'attributo della originarietà comporta che lo Stato non deriva i propri poteri da un'autorità esterna, ma dalla sua sola forza.

Riassumendo possiamo dire che la sovranità dello Stato si manifesta sotto tre diversi aspetti tra loro strettamente connessi: la superiorità, l'indipendenza e l'originarietà.

Gli enti derivati

L'originarietà è un carattere esclusivo dello Stato e non è estensibile ad altri enti pubblici territoriali, come le nostre Regioni o i Comuni. Questi sono detti enti *derivati* perché sono nati non per forza propria ma per volontà dello Stato che ha concesso loro taluni poteri e conserva la facoltà di revocarli, di ampliarli o di modificarli con una legge di riforma costituzionale.

9. Perché si dice che gli Stati sono enti a fini generali

Tra i caratteri tipici degli Stati, oltre alla sovranità, indipendenza e originarietà, abbiamo menzionato la *generalità dei fini*.

Per comprendere il senso di questo ulteriore attributo poniamoci una domanda: quali sono i compiti di uno Stato? Quali obiettivi deve perseguire questo potente apparato?

Possiamo rispondere che compito fondamentale di ogni Stato è regolare la vita sociale all'interno dei propri confini. Ma questo obiettivo, a ben guardare, è talmente ampio da risultare, di fatto, privo di confini. Per tale ragione si dice che:

Lo Stato è un ente a fini generali.

Entro i limiti posti dalla Costituzione non conosce vincoli al suo campo d'azione e determina esso stesso, nel corso della sua evoluzione, gli obiettivi specifici che ritiene suo dovere raggiungere nell'interesse (talvolta vero e talvolta supposto) della collettività.



Il carattere della impersonalità

appartiene non solo allo Stato, ma anche agli altri enti pubblici. Ciò che si può dire a proposito dell'agente di polizia e del parlamentare vale anche per il Sindaco (che una volta cessato l'incarico non può più dirigere la politica del Comune), per l'assessore, per il Presidente della Regione, e così via.

QUESTIONI

L'impersonalità

Un altro attributo (proprio ma non esclusivo) dell'apparato statale è la *impersonalità*.

Impersonalità significa che titolari del potere di comando sono gli *organi* dello Stato e non le persone fisiche che in un determinato momento animano tali organi.

Per esempio, sappiamo che gli agenti della polizia stradale hanno il potere di trasmettere ordini agli automobilisti con imperiosi gesti delle braccia o agitando una paletta. Ma se un agente, dopo essere andato in pensione, si ponesse in mezzo alla strada per regolare il flusso veicolare commetterebbe un illecito. Perché?

Perché il potere di governare il traffico compete all'*organo* vigile urbano e non alla persona fisica.

Similmente il potere di approvare le leggi compete ai parlamentari. Ma se un parlamentare non venisse rieletto perderebbe, come persona, il potere di influire sull'attività legislativa.

10. Perché gli Stati hanno il monopolio della forza



È concepibile che, all'interno del territorio dello Stato, anche altri soggetti possano impiegare la forza per imporre la propria volontà?

La risposta è negativa. Lo Stato (qualsiasi Stato) riserva solo a sé il monopolio della forza, cioè il suo uso esclusivo.



Perché lo Stato si riserva l'uso esclusivo della forza?

Perché solo impedendo a ogni altro soggetto di affermare con la violenza le proprie ragioni, esso realizza la sua prima e fondamentale funzione, che è quella di garantire la pace sociale.

L'unico evento capace di contrastare seriamente il monopolio statale della forza è la **rivoluzione**.

► **La rivoluzione** si configura come il tentativo da parte del popolo di abbattere lo Stato vincendo la sua forza con una forza ancora maggiore.

Ma le rivoluzioni non durano in eterno e, qualunque sia il loro esito, la vicenda si conclude sempre con la riaffermazione della sovranità statale. Le ipotesi possibili, infatti, sono soltanto due:

- la rivoluzione fallisce e il vecchio *apparato* riafferma la propria sovranità e il proprio monopolio della forza;
- la rivoluzione riesce e lo Stato sconfitto si estingue, ma il suo posto viene subito preso da un nuovo Stato (cioè da un nuovo e diverso tipo di apparato), il quale si affretterà a proteggere la conquistata sovranità assumendo subito il monopolio della forza.



Quando vedo reparti di polizia schierati nelle strade in funzione antisommossa provo sempre un brivido di paura e mi domando se possiamo essere sicuri che la forza dello Stato venga sempre impiegata a tutela dei cittadini e non a loro danno.

Nelle moderne democrazie tutti gli organi dello Stato sono soggetti alla legge e ciò esclude, sul piano del diritto, che essi possano impiegare il potere di cui sono titolari per conseguire finalità non consentite. Tuttavia nulla impedisce di pensare che qualche apparato dello Stato possa tentare di violare la legge facendo un uso improprio della forza di cui dispone.

Il colpo di Stato o *golpe* non è altro che il sovvertimento illegittimo dell'organizzazione costituzionale di uno Stato da parte di un organismo dello Stato stesso.



Come si può evitare questo pericolo?

Le guardie di sorveglianza

armate non sono incompatibili con il monopolio statale della forza. Esse infatti possono portare armi solo su licenza dello Stato e possono farne uso solo nella misura consentita dalle leggi dello Stato.

Nella seconda metà del

Novecento il panorama internazionale è stato funestato da numerosi **golpe militari** riusciti o tentati. Anche in Italia, negli anni Sessanta e Settanta, sono stati registrati alcuni pericolosi tentativi di organizzare colpi di Stato.

Il pericolo in sé è ineliminabile. Se vi è un potente strumento offensivo, come sono per loro natura le forze dell'ordine, non si può escludere a priori che esso venga impiegato in modo distorto.

Tuttavia una simile eventualità ha maggiori probabilità di verificarsi in quei Paesi nei quali, insieme a un forte malessere sociale, vi è una scarsa cultura democratica.

Si presenta, invece, come estremamente remota nei Paesi in cui è ben radicato lo spirito democratico ed è diffusa la consapevolezza che, per combattere le inefficienze o le ingiustizie, non occorrono i militari ma una classe politica selezionata con grande attenzione dal popolo chiamato a eleggerla.

11. Alcune considerazioni sulla forza pubblica in Italia

Abbiamo appena detto che, all'interno del proprio territorio, lo Stato si riserva il monopolio della forza perché solo in tal modo può garantire la pace sociale assicurando a tutti i cittadini il rispetto dei loro diritti. Ma a quali organi dello Stato è demandata questa specifica funzione?

La tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica è affidata alle **forze di polizia**.

Sono forze di polizia, stabilisce l'art. 16 della legge n. 121 del 1981:

- la Polizia di Stato;
- l'Arma dei carabinieri, quale forza armata in servizio permanente di pubblica sicurezza;
- il Corpo della guardia di finanza.

Inoltre possono essere chiamati a concorrere nell'espletamento dei servizi di ordine e sicurezza pubblica:

- il Corpo degli agenti di custodia;
- il Corpo forestale dello Stato (ora assorbito nell'Arma dei carabinieri);
- la Polizia provinciale.

Anche ai vigili urbani, su incarico del Prefetto e in accordo con il Sindaco, può essere conferita la qualifica di *agente di pubblica sicurezza* (legge 7 marzo 1986, n. 65).



In quali casi le forze dell'ordine possono fare uso delle armi?

Secondo la corrente interpretazione dell'art. 53 del Codice penale, l'uso dell'arma da parte del pubblico ufficiale:

- è legittimo solo se è dettato dalla necessità di respingere una violenza o di vincere una resistenza attiva;

Il reato di **oltraggio a pubblico ufficiale**, eliminato dal Codice penale nel 1999, vi è stato reintrodotta nel 2009. La nuova normativa (art. 341 bis c.p.) prevede una pena fino a tre anni di reclusione per chi, in presenza di più persone, offenda l'onore del pubblico ufficiale che opera nell'esercizio delle sue funzioni (salvo che questi ecceda con atti arbitrari il limite delle sue attribuzioni). Il reato si estingue se l'imputato risarcisce la persona offesa e l'ente da cui dipende.

- diventa illegittimo se risulta sproporzionato al caso specifico e se il medesimo risultato sarebbe conseguibile con mezzi meno offensivi (Cass., sez. IV, 15/12/2004).



Si possono usare “le maniere forti” contro le persone arrestate per convincerle a confessare?

La risposta è assolutamente e fermamente negativa!

In tutti i Paesi civili, solo la legge può stabilire quali pene vanno applicate e solo il giudice può ordinare di applicarle. In nessun Paese civile è previsto dalla legge l'uso della violenza fisica sulle persone arrestate.

Per quanto riguarda l'Italia, la Costituzione (art. 13, comma 3) categoricamente stabilisce che “È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizione di libertà”.

12. Il riconoscimento internazionale degli Stati

Quando oggi si forma un nuovo Stato (generalmente per effetto della secessione da uno più grande) può accadere di leggere, sulle note politiche dei quotidiani, che alcuni Paesi lo hanno subito riconosciuto, altri tardano a farlo, altri ancora hanno negato il loro riconoscimento.

Per esempio, nel 2013 abbiamo letto che la Russia ha *riconosciuto* la Crimea come Stato sovrano e indipendente (poi confluito nella Federazione Russa), mentre l'Ucraina e altri Paesi europei non lo hanno fatto.

Similmente, la Russia non riconosce il Kosovo, mentre l'Italia sì. Che cosa significa tutto ciò? In che cosa consiste il riconoscimento?

Il riconoscimento è un atto politico con il quale ciascun Paese riconosce l'esistenza di un nuovo Stato e manifesta la propria disponibilità a intrattenere con questo relazioni diplomatiche, commerciali o anche militari.

Solitamente assume la forma di una dichiarazione esplicita, alla quale generalmente fanno seguito scambi di visite dei rispettivi Capi di Stato o di governo. Ma può anche derivare da *comportamenti concludenti* delle parti che avviano normali relazioni senza il ricorso a una formale dichiarazione.

Può anche accadere che il riconoscimento sia subordinato all'accettazione da parte del nuovo Stato di alcune condizioni. Per esempio alla adozione di particolari tutele in favore di una minoranza etnicamente riconducibile allo Stato che si accinge a operare il riconoscimento.

Per esempio, quando si è dissolta la Jugoslavia, l'Italia avrebbe potuto subordinare il proprio riconoscimento ai nuovi Stati (soprattutto Slovenia e Croazia) alla reconsiderazione delle espropriazioni operate dopo la Seconda guerra mondiale in danno della comunità italiana risiedente su quei territori.



Che cosa accade a uno Stato che non riesca a ottenere il riconoscimento internazionale?

Sul piano giuridico assolutamente nulla. Lo Stato, come già sappiamo (vedi paragrafo 8), è un **ente originario**, nel senso che nasce per forza propria e non per concessione (o riconoscimento) di altri. Tuttavia, sul piano pratico, la mancanza di relazioni con gli altri Paesi può creare problemi soprattutto all'economia nazionale.

La pratica del riconoscimento tra Stati è piuttosto antica. Già nel XVI secolo, i regnanti europei erano soliti, dopo una guerra che comportava la modifica di qualche confine, inviare ambasciatori che recassero il loro formale riconoscimento del nuovo Stato di fatto.

È tuttavia con la fine della Seconda guerra mondiale che il riconoscimento cessa di essere un atto prevalentemente di cortesia per assumere una importanza politica di grande rilievo.

Da quel momento, infatti, prendono il via due importanti processi:

- l'inizio della *guerra fredda*;
- la *decolonizzazione*.

La locuzione **guerra fredda** indica il confronto che ebbe come principali attori gli Stati Uniti d'America e l'Unione Sovietica, portatori l'una dei valori del capitalismo, l'altra dei valori del comunismo. Venne chiamata "*fredda*" perché gli eserciti non si spararono addosso (ma spesso ci andarono vicino).

In questo confronto ciascuna delle due parti cercò di avere più alleati possibili ed entrambe trovarono buon terreno nei nuovi Paesi che stavano ottenendo la loro indipendenza come conseguenza della **fine del colonialismo**.

Accadde così che chi si schierava con una parte raramente aveva il riconoscimento anche dell'altra, cosicché questo atto, giuridicamente influente, finì per assumere grande importanza politica segnalando l'adesione dei nuovi Stati all'uno o all'altro *blocco*.

Con il crollo del comunismo nell'Unione Sovietica (oggi solo Federazione Russa) e con la conseguente fine della guerra fredda anche la funzione del riconoscimento è andata scemando.

Importanza diversa dal riconoscimento acquista invece la sua **espressa negazione**, che assume il valore di una esplicita condanna. Questo provvedimento viene in genere adottato contro Paesi nei quali è assente il rispetto dei più elementari diritti umani. Per esempio tra il 1965 e il 1980 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite negò il riconoscimento alla Rhodesia a causa della costante violazione dei diritti umani nei confronti della popolazione nera.

A ridosso degli anni Cinquanta e Sessanta del secolo scorso le colonie europee in Asia, Africa e Oceania si dichiararono progressivamente indipendenti dalle varie Madri patrie, divenendo Stati autonomi e indipendenti. Questo fenomeno è indicato con l'espressione **decolonizzazione**.

Il riconoscimento dei Governi

L'esperienza storica non è avara di casi in cui un Paese, inserito da tempo in un contesto internazionale, subisce gli effetti di una rivoluzione o di un colpo di Stato che porta alla formazione di un nuovo Governo secondo un percorso non costituzionale.

Poiché generalmente tali Governi tendono a mantenersi con la forza e a restringere le libertà dei cittadini, si pone per gli altri Paesi il problema, tutto politico, se riconoscerli o meno.

Ciò che accade più di frequente in tali casi è che il riconoscimento non venga espresso, ma le relazioni commerciali già esistenti proseguano regolarmente.

Il riconoscimento dei movimenti insurrezionali

Diverso dal riconoscimento di un Governo è il **riconoscimento degli insorti** (*recognition of insurgency*) che può avvenire in modo esplicito, o in modo implicito fornendo aiuti logistici o militari ai movimenti insurrezionali.

Di solito questo riconoscimento viene operato da Stati che riconoscono la validità delle ragioni degli insorti oppure, più cinicamente, che intendono mantenere buone relazioni con questi allo scopo di garantire la protezione dei propri interessi o dei propri cittadini residenti su quel territorio. Anche questo è un atto politico e non giuridico.

1. Che cosa si intende per *Stato comunità* e per *Stato apparato*?

- Lo Stato comunità è una realtà costituita da un popolo, che vive stabilmente su un territorio delimitato da confini ed è governato da un proprio apparato che esercita il potere sovrano.
- Lo Stato apparato è l'organizzazione che, all'interno dello Stato comunità, concretamente esercita il potere sovrano o di governo.
- Per svolgere le proprie funzioni, lo Stato non si serve solo dei propri organi, ma anche di altri enti pubblici minori.
- L'insieme formato dallo Stato apparato e dagli altri enti pubblici che lo coadiuvano è chiamato *ordinamento statale*.

2. Qual è la differenza tra lo Stato e gli altri enti pubblici?

- La differenza consiste nel fatto che soltanto lo Stato è un ente che riunisce i caratteri della sovranità, indipendenza, generalità dei fini e originarietà.

3. Che cos'è la sovranità?

- Sovranità significa superiorità, e lo Stato apparato è sovrano in quanto si pone in una posizione di superiorità rispetto a qualsiasi altro soggetto operante sul suo territorio. Al fine di esercitare in modo incontrastato la propria sovranità, ogni Stato assume il monopolio della forza.

4. A quali organi dello Stato è demandato l'esercizio della forza?

- La tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica è affidata alle forze di polizia.
- Sono forze di polizia: la Polizia di Stato; l'Arma dei carabinieri; il Corpo della guardia di finanza. Anche ai vigili urbani può essere conferita la qualifica di *agente di pubblica sicurezza*.

5. L'accettazione di regole imposte dall'appartenenza a organizzazioni internazionali costituisce una limitazione della sovranità nazionale?

- L'adesione ai trattati istitutivi di organizzazioni sovranazionali come l'Unione europea comporta effettivamente una limitazione della sovranità nazionale su specifiche materie, ma tale limitazione cessa nel momento in cui lo Stato, con un proprio atto sovrano, decide di uscire dall'organizzazione.

6. In che cosa consiste l'indipendenza di uno Stato?

- L'indipendenza è l'assenza di ogni subordinazione giuridica nei confronti di soggetti esterni, siano essi altri Stati od organizzazioni sovranazionali.

7. Perché lo Stato è un ente originario?

- L'originarietà significa che il potere sovrano non viene concesso allo Stato da un altro ente ma nasce con lo Stato stesso.

8. Perché si dice che lo Stato è un ente a fini generali?

- Perché entro i limiti posti dalla Costituzione non conosce vincoli al suo campo d'azione e determina esso stesso gli obiettivi specifici che ritiene suo dovere raggiungere nell'interesse della collettività.

9. Che cosa è l'impersonalità?

- Un altro attributo (proprio ma non esclusivo) dell'apparato statale è la *impersonalità*. Impersonalità significa che titolari del potere di comando sono gli *organi* dello Stato e non le persone fisiche che in un determinato momento animano tali organi.

10. Che cosa si intende per "riconoscimento di uno Stato"?

- Il riconoscimento è un atto politico con il quale ciascun Paese riconosce l'esistenza di un nuovo Stato e manifesta la propria disponibilità a intrattenere con questo relazioni diplomatiche, commerciali o anche militari.

Test a risposta multipla

Indica con una crocetta l'affermazione esatta.

1. Sono elementi costitutivi dello Stato:

- A. la sovranità, l'indipendenza e il monopolio della forza
- B. il territorio, il popolo e l'apparato che esercita la sovranità
- C. la sovranità, l'indipendenza, l'originarietà
- D. lo Stato, gli enti territoriali e gli altri enti pubblici

2. Quanti Stati ci sono al mondo?

- A. circa duecento
- B. circa cinquecento
- C. circa ottocento
- D. più di mille

3. Il fatto che lo Stato derivi i suoi poteri dalla sua sola forza e non dall'esterno:

- A. è espresso dall'attributo della sovranità

- B. è espresso dall'attributo della territorialità
- C. è espresso dall'attributo dell'originarietà
- D. è espresso dall'attributo della generalità dei fini

4. Il monopolio statale dell'uso della forza:

- A. non conosce eccezioni
- B. viene smentito dall'esistenza di guardie di sorveglianza armate
- C. consente in casi estremi l'uso della tortura
- D. viene negato in caso di rivoluzione

5. Il riconoscimento internazionale di uno Stato:

- A. è un atto dovuto
- B. è un atto politico
- C. coincide con il riconoscimento del Governo
- D. spetta solo agli Stati usciti vincitori da una guerra

Sai qual è la differenza tra...

- a. Stato e Altri enti pubblici
- b. Sovranità e Indipendenza
- c. Rivoluzione e Colpo di Stato

- d. Originarietà e Generalità dei fini
- e. Stato comunità e Stato apparato

SÌ/NO... Perché?

Indica con una crocetta la risposta esatta e motiva la tua scelta.

- | | | | |
|--|-----------|-----------|------------|
| 1. È possibile che uno Stato sia sovrano ma non indipendente? | SÌ | NO | Perché ... |
| 2. È possibile che uno Stato non abbia l'attributo della sovranità? | SÌ | NO | Perché ... |
| 3. Il pericolo di un colpo di Stato può provenire dal popolo? | SÌ | NO | Perché ... |
| 4. Si possono usare le maniere forti per convincere un presunto reo a confessare il suo (presunto) delitto? | SÌ | NO | Perché ... |
| 5. Il riconoscimento internazionale è indispensabile perché uno Stato possa esistere? | SÌ | NO | Perché ... |
| 6. È immaginabile uno Stato che non disponga neppure di un corpo di polizia? | SÌ | NO | Perché ... |

e-Government

Iscriversi a un istituto scolastico, prenotare una visita medica, dare avvio a un'impresa, trovare lavoro: che cosa hanno in comune queste attività? L'interazione fra il cittadino (o l'impresa) e la Pubblica amministrazione. Sono davvero moltissimi i settori in cui i cittadini e le imprese interagiscono con le Pubbliche amministrazioni per ottenere servizi, certificati, informazioni, nulla osta, ecc. Le tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT, *Information and Communication Technology*) possono offrire un grande aiuto alla P.A. per rendere più efficiente e rapida la gestione di una rete di servizi così complessa. L'e-Government, o governo elettronico, nasce appunto dal connubio fra P.A. e nuove tecnologie.

(Fonte: decimo rapporto della Commissione europea sui servizi europei di e-Government, 2012, curato da Capgemini. Lo studio si chiama *Digital by default or by Detour*).

I 10 Paesi con il maggior sviluppo dell'e-Government nel mondo



Documento digitale unificato



Si tratta di un unico documento destinato a sostituire la carta d'identità e la tessera sanitaria, nell'ambito del progetto per l'Anagrafe unica della popolazione.

Fascicolo sanitario elettronico



È una sorta di cartella clinica virtuale contenente le informazioni sullo stato di salute del cittadino, la sua storia clinica (quali malattie ha avuto, a quali terapie si è sottoposto, se è intollerante a certi farmaci, ecc.), i referti e le analisi effettuate nel corso del tempo.

Il domicilio digitale



Il cittadino può indicare alla Pubblica amministrazione una casella di posta elettronica certificata come proprio domicilio digitale. In questo modo, le P.A. comunicheranno col cittadino esclusivamente tramite il domicilio indicato (evitando così, per esempio, le code all'ufficio postale per ritirare una raccomandata).

Pec (posta elettronica certificata)



Le comunicazioni inviate tramite posta elettronica certificata hanno lo stesso valore legale di una raccomandata con avviso di ricevimento. Da luglio 2013 tutte le comunicazioni tra imprese e P.A. devono avvenire esclusivamente via Pec, non essendo più accettate le comunicazioni cartacee.


Codice dell'amministrazione digitale



In Italia, un impulso importante allo sviluppo dell'e-Government è stato dato dal Codice dell'amministrazione digitale del 2005 (successivamente modificato); il Codice contiene una serie di disposizioni tese a incrementare l'uso delle tecnologie informatiche nelle Pubbliche amministrazioni al fine di migliorarne l'efficienza e l'efficacia. Inoltre, è stata istituita recentemente un'apposita agenzia governativa, l'Agenzia per l'Italia digitale, con lo scopo di coordinare e dare impulso all'utilizzo delle tecnologie digitali nei processi amministrativi.

Servizi di e-Government più utilizzati dagli italiani

- Dichiarazione dei redditi
- Cambio di residenza
- Iscrizione all'Università o domanda di borsa di studio



Il territorio e il popolo

1. Come si individua il territorio degli Stati

Il territorio è lo spazio, delimitato da confini, all'interno del quale lo Stato esercita il proprio potere sovrano.



Succede spesso, dopo una guerra, che nel ridisegnare i confini il Paese sconfitto debba fare qualche concessione territoriale in favore del Paese vincitore. Ma che cosa accadrebbe se lo Stato sconfitto perdesse tutto il proprio territorio?

Se, per conquista militare o per qualsiasi altra ragione, lo Stato perde tutto il suo territorio, cessa di esistere. Esso, privato di un ambito entro il quale esercitare la propria sovranità, non ha più alcuna funzione e non c'è nulla che ne motivi la sopravvivenza. E ciò spiega la ragione per la quale quasi tutti gli Stati sono pronti a ricorrere alle armi e a sacrificare la vita dei propri cittadini pur di difendere i propri confini. Difendendo i confini e il territorio in essi compreso, lo Stato difende se stesso e la propria sopravvivenza.

► **Il territorio** dello Stato comprende:

- la terraferma;
- le acque territoriali (se si tratta di uno Stato rivierasco);
- lo spazio aereo sovrastante la terraferma e le acque territoriali;
- il sottosuolo, sia terrestre che marino.

Le acque territoriali sono costituite da una fascia di mare, solitamente non più ampia di dodici miglia, sulla quale si estende la sovranità dello Stato.

Anche lo spazio aereo che sovrasta il suolo e le acque territoriali è soggetto alla sovranità dello Stato. Questa, tuttavia, si arresta al limite dell'atmosfera, cosicché i satelliti possono orbitare liberamente intorno al globo.

Il sottosuolo è soggetto alla sovranità dello Stato solo fin dove arriva la concreta possibilità di sfruttamento.

Secondo la Convenzione di

Chicago del 1944, gli Stati firmatari consentono il *sorvolo inoffensivo* di aerei stranieri entro le rotte indicate dallo Stato sorvolato.

Secondo la convenzione sul diritto del mare (art. 17), alle navi straniere è consentito il transito nelle acque territoriali di altri Stati, purché sia *inoffensivo*.

I sommergibili possono attraversare le acque territoriali di un altro Stato solo se navigano in emersione.



QUESTIONI

Le navi, gli aerei e le sedi diplomatiche

Le navi e gli aerei costituiscono il cosiddetto **territorio flottante** dello Stato. Ciò comporta che a bordo si applicano le leggi dello Stato nel quale la nave o l'aereo sono stati immatricolati ovunque questi si trovino.

Tuttavia, per quanto riguarda l'applicazione della legge penale vi è una distinzione da fare tra navi e aerei militari o civili.

Le navi e gli aerei militari godono di una particolare immunità, per effetto della quale, se a bordo venisse commesso un fatto penalmente rilevante mentre si trovano nelle acque territoriali o nello spazio aereo di un altro Stato, sarebbero comunque le autorità di bordo competenti a occuparsene.

Le navi e gli aerei civili godono invece di una immunità più attenuata. Se a bordo accadesse un fatto penalmente rilevante mentre si trovano nelle acque territoriali o nello spazio aereo di un altro Stato, le autorità locali potrebbero intervenire. Tuttavia, per antica consuetudine, esse si astengono dal salire a bordo se il reato non interferisce con l'ordine pubblico dello Stato ospitante o non coinvolge suoi cittadini, salvo che l'intervento sia espressamente richiesto dal comandante della nave o dell'aeromobile.

Le autorità locali possono invece sempre intervenire se ciò appare necessario per la repressione del traffico illecito di stupefacenti o sostanze psicotrope.

Le sedi diplomatiche, per un'antica consuetudine internazionale, sono protette dalla cosiddetta *immunità territoriale*. Questa consiste in una serie di privilegi, il più noto dei quali è il divieto, per le autorità dello Stato ospitante, di introdursi nel palazzo sede dell'ambasciata senza l'autorizzazione del diplomatico che vi dimora.

Questo particolare *status* viene talvolta indicato come *extraterritorialità*, ma si tratta di una qualificazione che può dare luogo a confusione. La sede diplomatica, infatti, sebbene sia soggetta a un regime giuridico particolare, rimane pur sempre territorio dello Stato ospitante.

Diplomatico è la persona

incaricata di rappresentare il proprio Governo presso uno Stato estero.

Le figure più importanti di diplomatico sono l'*ambasciatore* e il *console*.

Ambasciatore è il rappresentante del proprio Governo presso un altro Governo. Il termine deriva dal provenzale *ambaissador* ("servitore") per indicare, probabilmente, che l'ambasciatore serve il suo Paese.

Console è il diplomatico inviato in città straniera con il compito principale di tutelare e proteggere gli interessi dei connazionali che vi risiedono o vi transitano. Pertanto il turista che si trovi all'estero e abbia bisogno di aiuto non dovrà rivolgersi all'ambasciatore, ma al console del proprio Paese.

Sedi diplomatiche sono i luoghi nei quali i diplomatici risiedono o hanno i loro uffici.

2. Come sono tracciati i confini



Il territorio dello Stato è lo spazio, delimitato da confini, all'interno del quale si esercita la sovranità statale. Ma come si determinano i confini tra gli Stati? Chi stabilisce dove finisce la sovranità di uno Stato e dove inizia la sovranità di un altro?

► **I confini terrestri** sono solitamente stabiliti con accordi sottoscritti dagli Stati confinanti. Nella convulsa storia d'Europa tali accordi sono stati spesso parte dei trattati di pace con cui si è posto fine alle guerre. E poiché di guerre ce ne sono state molte, le linee di confine hanno subito molti e ripetuti aggiustamenti.

Gli abitanti della regione Alsazia-Lorena, per secoli contesa tra Francia e Germania, hanno visto, al termine di ogni conflitto tra le due potenze, la linea di confine andare avanti e indietro, passando sopra le loro teste. Gli abitanti del Sud Tirolo austriaco, al termine della Prima guerra mondiale, si sono trovati all'interno dei confini italiani e hanno appreso di essere diventati altoatesini. Ancora più emblematica è la vicenda dei più longevi abitanti dell'Istria.



I confini di San Marino vennero tracciati nel 1463 quando lo Stato italiano ancora non esisteva.

Di costoro, supponendo che non abbiano mai abbandonato la loro terra, si può dire che sono venuti al mondo in Austria, hanno vissuto in Italia e poi in Jugoslavia e, probabilmente, moriranno in Croazia o in Slovenia.

Non sempre, tuttavia, i confini tra gli Stati sono determinati da un trattato sottoscritto dalle parti. A volte essi sono il frutto di una situazione di fatto prolungata nel tempo e mai contestata.

Il confine tra l'Italia e la Repubblica di San Marino, per esempio, non è stabilito in nessun trattato ma è ugualmente rispettato dai due Paesi sulla base di un'antica consuetudine.

Più spesso lo stabilirsi di *confini taciti* è favorito dall'esistenza di barriere naturali come le catene montuose o i fiumi.

QUESTIONI

Quando sono stati tracciati i confini dell'Italia?

I confini terrestri del nostro Paese sono stati stabiliti con successivi trattati, tra i quali ricordiamo per importanza:

- **il Trattato di Saint Germain-en-Laye (1919)** e **il Trattato di Rapallo (1920)** con i quali, dopo la Prima guerra mondiale, l'Italia e l'Austria hanno definito gli attuali confini. Per effetto del primo, il nostro Paese è entrato in possesso del Trentino e dell'Alto Adige, per effetto del secondo della Venezia Giulia;
- **il Trattato del Laterano**, sottoscritto l'11 febbraio 1929 (legge n. 810 del 27 maggio 1929) con il quale sono stati definiti i confini tra l'Italia e la Città del Vaticano;
- **il Trattato di Parigi** del 10 febbraio 1947 (ratificato con d.l. n. 1430 del 28 novembre 1947) con il quale, dopo la fine della Seconda guerra mondiale, sono stati ridisegnati i confini tra Italia e Francia e tra l'Italia e la ex Jugoslavia;
- **il Trattato di Osimo** (ratificato con legge n. 73 del 14 marzo 1977) con il quale sono stati definitivamente regolati i confini tra l'Italia e la ex Jugoslavia.

I confini lacustri (l'Italia divide con la Svizzera il lago Maggiore e il lago di Lugano) passano per la linea retta che, attraversando il lago, unisce i punti di confine terrestre dei due Stati interessati. Ricordiamo che i confini terrestri con la Svizzera furono fissati dal congresso di Vienna (1815).

Il confine delle acque territoriali è di più elaborata definizione. La nostra costa, come sappiamo, è ricca di golfi, insenature, capi e se la linea del confine marittimo dovesse seguirne l'andamento frastagliato risulterebbe assai difficoltoso individuarla esattamente in mare aperto.

Per tale ragione, la determinazione delle acque territoriali avviene, come si ricava dal d.p.r. n. 816 del 26 aprile 1977, tracciando una linea ideale che unisce i capi della nostra frastagliata costa e ingloba le insenature e le isole minori. A partire da questa linea si calcolano le 12 miglia delle acque territoriali.

Per quanto riguarda i golfi maggiori, come il golfo di Taranto e il golfo di Genova, le loro acque sono considerate interne fino al punto in cui una corda ideale lunga 24 miglia tocca i punti esterni dell'apertura. Oltre quella corda si estendono le 12 miglia del confine marittimo.

► **I confini marittimi** segnano il limite tra le acque territoriali e il mare libero, dove la navigazione è soggetta soltanto alle norme del diritto internazionale.

La determinazione di questi confini costituisce a tutt'oggi un notevole problema, perché gli Stati costieri tendono spesso ad ampliare le proprie acque territoriali per assicurarsi lo sfruttamento esclusivo delle risorse ittiche o dei giacimenti sottomarini.



Possano farlo?

Poiché gli Stati si proclamano tutti ugualmente sovrani, non esiste un'autorità a essi superiore che possa imperativamente stabilire ciò che ciascuno può fare e ciò che non può fare. Il diritto internazionale, infatti, non è composto da norme imperative, ma da *trattati* ai quali i singoli Stati aderiscono, se lo trovano conveniente, e da *consuetudini* alle quali si adeguano se lo ritengono opportuno.

La più recente *Convenzione sul diritto del mare*, siglata nel 1982 a Montego Bay, in Giamaica, ha cercato di mettere un po' d'ordine in tema di acque territoriali, fissandone l'estensione massima a 12 miglia marine dalla costa.

Al contempo è stata riconosciuta l'esistenza di una cosiddetta **zona economica esclusiva** che si estende fino al limite delle 200 miglia marine dalla costa. Le risorse economiche ricavabili all'interno di questo braccio di mare appartengono allo Stato costiero, ma rimane salvo, per gli altri Stati, il diritto di navigazione, di sorvolo, e ogni altro diritto riconosciuto dalle consuetudini internazionali. A questa convenzione non tutti gli Stati hanno aderito, e ciò lascia tuttora spazio a frequenti e talvolta duri contrasti, soprattutto in tema di pesca.

3. Da chi è composto il popolo di uno Stato

Abbiamo detto che lo *Stato* è costituito da un territorio su cui vive stabilmente un popolo governato da un proprio apparato sovrano. Il popolo, pertanto, così come il territorio, è un elemento imprescindibile per l'esistenza di uno Stato. Se mancasse il popolo mancherebbero i destinatari delle norme giuridiche e l'organizzazione statale non avrebbe più ragione di esistere. Diventa allora di fondamentale importanza stabilire da chi è composto il popolo di uno Stato.

Il popolo di uno Stato è composto dall'insieme dei suoi cittadini, cioè da quelle persone a cui la legge attribuisce la *cittadinanza*.



Che cosa è la cittadinanza?

La cittadinanza giuridicamente è uno status, cioè una posizione che comporta l'attribuzione di una complessa serie di diritti e di doveri che solo in parte possono estendersi agli stranieri e agli apolidi.

L'estensione delle acque

territoriali in passato era limitata a tre miglia marine, perché questa era la gittata massima dei cannoni costieri e questa era, pertanto, la fascia di mare realmente difendibile.

Oggi la questione dell'estensione non è più tanto legata a problemi di natura difensiva (potendo i moderni missili attraversare i mari da un capo all'altro), quanto piuttosto a interessi di natura economica.

Popolo e popolazione

sono due termini che vengono spesso impiegati come sinonimi, ma in realtà essi hanno significati del tutto diversi:

- **il popolo** è l'insieme dei cittadini di uno Stato;
- **la popolazione**, invece, è l'insieme delle persone (cittadini, stranieri e apolidi) che si trovano, per qualsiasi ragione, sul territorio dello Stato.

**Cittadinanza**

deriva dal latino *civis* ("cittadino") a

sua volta discendente da una radice indoeuropea che indica il concetto di "insediamento".

La precedente normativa,

risalente al 1912, non consentiva alla donna di trasmettere la propria cittadinanza al figlio concepito con uno straniero, se non in casi del tutto eccezionali.

► **Stranieri**, vale la pena sottolinearlo, sono i cittadini di altri Stati. Il termine proviene dal francese *étranger* ("estraneo"), che a sua volta proviene dal latino *extraneum* ("di fuori"), derivato da *extra* ("non incluso"). Lo straniero, pertanto, è colui che *non è incluso* tra i cittadini di uno Stato.

► **Apolidi** sono le persone che si trovano prive di ogni cittadinanza. È apolide, per esempio, chi (spesso per motivi politici) è stato privato della cittadinanza dalle autorità del proprio Paese e non ne ha ancora acquisita una nuova.

Il termine *apolide* proviene dal greco *apolis* composto da *a* (con valore privativo) e da *polis* (città-Stato). Apolide, pertanto, è chi è privo di cittadinanza.

4. Come si diventa cittadini italiani

Ogni ordinamento regola l'acquisizione della cittadinanza con proprie norme. Noi siamo cittadini italiani non per legge di natura, ma semplicemente perché ci troviamo in una delle condizioni che, secondo quanto dispone il nostro ordinamento, comportano l'attribuzione della cittadinanza italiana.

In linea generale gli ordinamenti prevedono che la cittadinanza possa acquisirsi:

- per **discendenza** (un tempo si diceva enfaticamente *ius sanguinis*, cioè "per diritto di sangue");
- per **diritto di suolo** (*ius soli*). In base a questo secondo criterio, diventa cittadino di uno Stato chi nasce sul territorio di quello Stato, indipendentemente dal tipo di cittadinanza posseduta dai propri genitori.



Quale criterio adotta il nostro ordinamento?

Il nostro ordinamento adotta in via principale il criterio della **discendenza** (o *ius sanguinis*). Tuttavia la nuova realtà dell'immigrazione e la presenza di tanti bambini nati in Italia da coppie straniere regolarmente residenti sta consigliando di integrare la normativa e di introdurre anche nel nostro sistema lo *ius soli*, come del resto è già stato fatto in altri Paesi europei.

Per il momento, comunque, l'intera materia è ancora regolata dalla legge n. 91 del 1992 (come modificata dalla legge n. 94/2009), le cui disposizioni più rilevanti possono essere sintetizzate nel modo che segue.

► **La cittadinanza italiana** si acquisisce:

- **per discendenza**: è italiano chi abbia uno o entrambi i genitori italiani anche se l'evento della nascita è avvenuto all'estero;
- **per nascita sul territorio**: è italiano chi è nato sul territorio italiano se entrambi i genitori sono apolidi o ignoti (pensiamo ai casi di neonati abbandonati);

- **per adozione:** diventa italiano il cittadino straniero adottato da un cittadino italiano;
- **per matrimonio:** il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano può acquistare la cittadinanza italiana quando, dopo il matrimonio, risiede legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica, oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio se residente all'estero, purché nel frattempo non sia intervenuto lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista la separazione personale dei coniugi;
- **per prolungata residenza:** può richiedere la cittadinanza italiana lo straniero che risiede legalmente nel territorio della Repubblica da almeno 10 anni (termine che potrebbe essere portato a 5) e anche chi, nato in Italia da genitori stranieri, abbia risieduto nel nostro Paese legalmente e senza interruzione fino al raggiungimento della maggiore età;
- **per decreto del Capo dello Stato,** quando ricorrano le condizioni previste dalla legge.



La Corte costituzionale,

con la sentenza n. 245/2011, ha annullato per incostituzionalità la disposizione dell'art. 116 c.c. che non consentiva il matrimonio con persona italiana allo straniero che non risiedesse già regolarmente nel nostro Paese.



Si può avere una doppia cittadinanza?

Poiché ogni Stato determina autonomamente i modi di acquisizione della propria cittadinanza, non è infrequente che, per effetto di leggi diverse, una stessa persona si trovi a essere cittadino di più Stati.

Il nostro ordinamento, in linea generale, non ostacola il possesso della doppia cittadinanza.

Solo nel caso in cui il soggetto voglia diventare cittadino italiano con *decreto del Capo dello Stato* (cosiddetta *naturalizzazione*), egli deve rinunciare alla cittadinanza del Paese di origine.



Si può essere privati della cittadinanza italiana?

Durante il regime fascista molti cittadini, rifugiati all'estero, ne furono privati a causa dell'attività politica da loro svolta contro il regime. Per evitare che ciò possa accadere di nuovo, l'art. 22 Cost. stabilisce:

“Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome.”

Al di fuori dei *motivi politici*, però, la Costituzione non esclude la possibilità di adottare un simile provvedimento. Esso può essere assunto, secondo quanto dispone la già citata legge n. 91 del 1992, al verificarsi di due ipotesi per la verità piuttosto estreme. Dispone la legge che perde la cittadinanza italiana:

- chi, avendo accettato un impiego pubblico presso uno Stato straniero o prestando servizio militare per uno Stato estero, non obbedisca all'intima-

ACQUISIZIONE DELLA CITTADINANZA ITALIANA

Per discendenza

Per adozione

Per matrimonio

Per prolungata residenza

Per decreto del Capo dello Stato

Per nascita sul territorio italiano da genitori apolidi o ignoti

zione rivoltagli dal Governo italiano di abbandonare l'impiego o il servizio militare;

- chi abbia accettato un impiego pubblico o presti servizio militare per uno Stato estero in guerra con l'Italia.

Nessun italiano, invece, per nessuna ragione, può essere *espulso* dal territorio della Repubblica.



Sono uno spirito libero e non mi va di essere legato a uno Stato. Posso rinunciare alla mia cittadinanza senza acquisirne un'altra e diventare cittadino del mondo?

La legge n. 124 del 2006

consente di chiedere la cittadinanza italiana a coloro che sono stati cittadini italiani residenti nei territori successivamente ceduti alla ex Repubblica jugoslava e ai loro figli e discendenti in linea retta che siano di lingua e cultura italiana.

L'ipotesi è romantica ma poco praticabile, poiché non è possibile rinunciare puramente e semplicemente alla propria cittadinanza.

Lo Stato, infatti, non è un *ente volontario* come le associazioni culturali, i partiti politici o le confessioni religiose, ai quali si può liberamente aderire o non aderire.

Lo Stato è un **ente necessario** al quale si appartiene e dal quale ci si scioglie solo nei casi e nei modi stabiliti dalla legge.

Per quanto riguarda il nostro Paese, la legge 91 del 1992 dispone che può rinunciare alla cittadinanza italiana solo chi risieda ormai in un altro Stato del quale ha assunto la cittadinanza.

A parte ciò, la condizione degli *apolidi* non è particolarmente comoda. Anche se la convenzione di New York del 1954 (ratificata in Italia con legge n. 306 del 1962) ha riconosciuto loro notevoli diritti, essi si trovano pur sempre, nel nostro Paese, in una posizione giuridica simile a quella degli stranieri extracomunitari regolarmente residenti.



Quali diritti sono riconosciuti agli stranieri nel nostro Paese?

Stranieri, come abbiamo già accennato, sono tutti coloro che possiedono una cittadinanza diversa da quella italiana.

A tutti gli stranieri presenti sul nostro territorio la legge riconosce la titolarità dei **diritti fondamentali**, come il diritto alla vita, alla libertà personale, al giusto processo, perché si tratta di diritti che spettano alla persona umana come tale. Ma oltre questa soglia sono consentiti trattamenti differenziati.

Grande diversità, per esempio è riscontrabile nel trattamento giuridico riservato agli stranieri *cittadini dell'Unione europea* e agli stranieri *extracomunitari*.

- I primi godono di una tutela particolarmente accentuata e sempre più assimilabile a quella dei cittadini italiani, talché a costoro è sempre meno applicabile la qualifica di *stranieri*.
- I secondi, cioè coloro che non appartengono ad alcun Paese dell'*Unione europea*, possono essere soggetti a restrizioni in particolare per quanto riguarda il diritto di ingresso e di soggiorno sul nostro territorio.

QUESTIONI

Le leggi italiane si applicano solo ai cittadini italiani o a tutti coloro che si trovino sul nostro territorio?

La legge penale e le norme di polizia si applicano sicuramente a tutte le persone che si trovino per qualsiasi ragione sul territorio italiano, siano essi cittadini, stranieri o apolidi.

Nel campo del diritto privato, invece, sono consentite alcune deroghe. Per esempio, il nostro ordinamento consente che i rapporti personali tra coniugi stranieri residenti in Italia siano regolati dalla loro legge nazionale, così come i diritti di successione ereditaria e altri.

In linea generale, quando appare giusto e ragionevole, lo Stato accetta che sul proprio territorio possa operare una legge straniera. Tuttavia, se questa si rivelasse in contrasto con i fondamentali principi etici e giuridici a cui è ispirato il nostro ordinamento, tornerebbe ad applicarsi la legge italiana. Così, per esempio, i rapporti tra coniugi stranieri residenti in Italia non potrebbero essere regolati dalla legge del loro Paese se questa ammettesse la poligamia o consentisse metodi educativi contrari ai principi che regolano in Italia la tutela dei minori.

Il diritto internazionale privato, contenuto nella legge n. 218 del 1995 (che si trova tra le leggi collegate al Codice civile), riunisce le norme con le quali lo Stato italiano stabilisce quale legge deve applicarsi a situazioni che coinvolgono stranieri in Italia o italiani all'estero.

5. Che cosa sono l'estradizione e il diritto di asilo

L'estradizione è un istituto per il quale lo straniero, imputato di un reato o sfuggito all'esecuzione della pena, viene consegnato alle autorità del proprio Paese su domanda di queste.

La domanda di estradizione, dispone la nostra Costituzione, non può essere accolta dalle autorità italiane se lo straniero è imputato di *reati politici*.

Secondo la più recente dottrina, sono politici i reati commessi al fine di lottare contro un regime autoritario per affermare i valori di libertà e di democrazia che in Italia sono riconosciuti come fondamentali dalla Costituzione.

Sono tali, per esempio, la libertà di riunione, di associazione, di sciopero, di manifestazione del pensiero, e così via.

È consentita l'estradizione per il reato di *genocidio*, in considerazione della sua ripugnanza, anche se commesso per pretese motivazioni politiche (legge costituzionale n. 1 del 21 giugno 1967).



Che cos'è il diritto di asilo?

Il diritto di asilo è una forma di ospitalità accordata allo straniero.



Estradizione è un termine composto dal latino *ex*

(“fuori”) e *traditio* (“consegna”). L'estradato viene portato fuori dei confini dello Stato e consegnato alle autorità del proprio Paese.



Asilo è un termine che proviene dal greco *àsylon* con il

significato di “inviolabile”, composto di *a* (con valore privativo) e *sylon* (“violenza”, “rapina”). L'asilo pertanto, è il rifugio, il luogo sicuro dove non c'è violenza.

► **L'art. 10** comma 3 della Costituzione italiana dispone:

“Lo straniero, al quale sia impedito nel suo Paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto di asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge.”

Con questa norma la Costituzione italiana ha voluto offrire, a tutti coloro che nel proprio Paese non godono delle libertà democratiche a causa di regimi politici illiberali, la possibilità di rifugiarsi in Italia e di soggiornarvi.

6. Qual è la differenza tra cittadinanza, etnia e nazionalità

Accade spesso, nel parlare corrente, che venga operata una certa confusione tra i termini *cittadinanza*, *etnia* e *nazionalità*. Vediamo, allora, di chiarirne il significato.

La cittadinanza, come ormai ben sappiamo, indica l'appartenenza delle persone a uno Stato.

Più complesso, invece, è spiegare la distinzione tra *etnia* e *nazionalità*.

- **Etnia** è un termine che viene dal greco *éthnos*, che significa “popolo”. E le etnie sono gruppi sociali di antica formazione (popoli) i cui componenti hanno sviluppato e conservato fattori culturali comuni, come la lingua, la religione, le tradizioni, la memoria storica. Oggi all'interno degli Stati convivono generalmente più etnie. E sebbene alcune di esse conservino ancora evidenti tratti dei caratteri originali, nella maggior parte dei casi si è sviluppato un processo di fusione e di amalgamazione che ha prodotto il superamento delle antiche distinzioni. All'appartenenza etnica si è così sostituito il senso di appartenenza a un gruppo più vasto che coincide con il popolo dello Stato e che chiamiamo “nazione”.
- **Nazione** (dal latino *natus* che significa “nato”) indica un popolo che, superando le antiche divisioni etniche, ha saputo trovare una propria unità sviluppando, nel tempo, un patrimonio culturale comune. La coincidenza tra popolo e nazione non deve però essere intesa in senso assoluto. Il popolo è l'insieme dei cittadini e la cittadinanza, come sappiamo, può essere chiesta e ottenuta anche da persone provenienti da altri Paesi per le quali è sicuramente difficile, anche volendo, identificarsi immediatamente con i caratteri nazionali del Paese ospitante.

Nazionalismo è

un sostantivo

che indica un'ideologia che ha avuto grande seguito nella prima metà del Novecento e che si fonda sulla pretesa superiorità della propria nazione sulle altre.

Nazione è un termine che aveva, in origine, un significato poco definito. Si parlava, per esempio, di nazione europea, di nazione araba, di nazione cristiana per indicare semplicemente collettività più o meno ampie unite da qualche elemento comune. Cominciò ad assumere un significato fortemente unificante solo a partire dalla Rivoluzione francese, quando venne impiegato per sollecitare tutto il popolo di Francia a unirsi nella difesa dei valori rivoluzionari. Anche nell'Italia risorgimentale la convinzione che tutto il popolo della penisola appartenesse a un'unica nazione e che dovesse battersi per la propria indipendenza ebbe un ruolo determinante.

QUESTIONI

I separatismi

Non hanno nulla a che fare con i conflitti etnici le turbolenze separatiste che interessano anche alcuni Stati europei. In genere queste turbolenze si formano in aree economicamente più sviluppate o dotate di maggiori risorse che mal sopportano di condividere il loro benessere con altre regioni. Troviamo attualmente questo tipo di turbolenze, per esempio, in Spagna, nella regione catalana, e in Scozia.

QUESTIONI

I conflitti interetnici

L'identificazione delle etnie con la *nazione* è un processo che ha interessato molti Paesi, soprattutto dell'Europa occidentale, ma non ha avuto una estensione universale. Soprattutto non si è esteso a quei Paesi che hanno raggiunto l'indipendenza con la fine del colonialismo. In quelli i conflitti interetnici sono stati, e sono ancora, di grande virulenza e causano ogni anno milioni di morti, soprattutto tra la popolazione civile.

Tuttavia, attribuire questi conflitti a ragioni culturali, di storia, di lingua, di religione significa rimanere alla superficie del problema. Nella maggior parte dei casi si tratta di conflitti che hanno natura sociale, politica o economica e sono alimentati da gruppi che si sentono (o sono) discriminati sul piano economico o politico e si ribellano al potere centrale; oppure da gruppi ansiosi di assumere il potere in danno del gruppo dominante o, più semplicemente, che vogliono assumere il controllo di una parte del territorio ricca di risorse. La religione, la lingua e in genere le diversità culturali raramente sono la vera causa del conflitto. Però possono diventare potenti simboli di mobilitazione e di coinvolgimento, alimentare l'odio razziale e in taluni casi spingere al genocidio.

7. Come è regolata l'immigrazione dai Paesi extracomunitari

Più avanti, quando ci occuperemo dell'Unione europea, vedremo come i cittadini degli Stati membri possano muoversi liberamente entro i confini dell'Unione senza alcuna restrizione e, in alcuni casi, senza controlli alle frontiere. Non è così, invece, per i cittadini provenienti da Paesi terzi. Il grande flusso migratorio verso i Paesi dell'Unione europea non solo non consente di aprire le frontiere, ma sta inducendo i Governi ad adottare strumenti di controllo sempre più rigorosi per fronteggiare il fenomeno dell'immigrazione clandestina.

L'orientamento generale è di operare su tre direttrici principali:

- programmare gli ingressi legali degli stranieri extracomunitari;
- favorire l'integrazione degli stranieri che risiedono regolarmente sul territorio dell'Unione europea;
- scoraggiare l'afflusso di clandestini perseguendo penalmente anche chi ne agevola l'ingresso.

In Italia l'intera materia è regolata dal *Testo unico sull'immigrazione* (d.lgs. n. 286 del 1998, più volte modificato e integrato) che nelle sue linee essenziali può essere riassunto come segue.

- **Il numero** di cittadini stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per svolgere lavoro subordinato (anche stagionale) e lavoro autonomo viene definito ogni anno con decreto del Presidente del consiglio dei ministri. Nei limiti della quota stabilita e in mancanza di particolari ragioni ostative, lo straniero che ne faccia richiesta ottiene il *visto d'ingresso*



Immigrare

significa entrare in un Paese straniero o in un'altra zona del proprio Paese per stabilirvisi. Il termine viene dal latino *immigrare* composto da *migrare* ("andare") e *in* ("dentro").



Clandestino

è un termine che proviene dal francese *clandestin*, che a sua volta risale al latino *clandestinum*, da *clam* ("di nascosto") e *intestinus* ("interno"). Clandestino è colui che si introduce di nascosto.



Un permesso di soggiorno

temporaneo può essere rilasciato anche allo straniero irregolare che voglia sottrarsi a forme di sfruttamento operate da organizzazioni criminali e che a tal fine collabori con le forze dell'ordine e con l'autorità giudiziaria.

rilasciato dalle autorità diplomatiche o consolari italiane presenti nel suo Paese.

Con apposito decreto viene anche determinato il numero massimo di atleti stranieri che possono svolgere nel nostro Paese attività sportiva a titolo professionistico.

- **Per soggiornare** regolarmente in Italia, chi abbia ottenuto il visto d'ingresso per motivi di lavoro deve richiedere alla questura un *permesso di soggiorno* che viene rilasciato dietro presentazione di un *contratto di lavoro* nel quale deve risultare, tra l'altro, che il *datore* garantisce la disponibilità di un alloggio per il lavoratore che assume e si impegna a pagare le spese di viaggio per il rientro del lavoratore stesso nel Paese di provenienza.

Lo straniero che abbia regolarmente soggiornato in Italia per almeno 5 anni e che dimostri di avere un reddito sufficiente per sostenere se stesso e i propri familiari conviventi, nonché la disponibilità di un alloggio idoneo, può richiedere il *permesso europeo per soggiornanti di lungo periodo* (direttiva 2003/109/CE). La concessione è condizionata al superamento di un test di conoscenza della lingua italiana. Se il soggiorno si è protratto per almeno 10 anni, lo straniero può chiedere la cittadinanza italiana.

Allo straniero regolarmente soggiornante sul nostro territorio sono riconosciuti gli *stessi diritti spettanti al cittadino italiano* per quanto riguarda tra l'altro i rapporti di lavoro (retribuzione, orari, riposi, ferie, ecc.), la tutela giurisdizionale, l'accesso ai servizi pubblici.

L'ingresso e il soggiorno illegale, stabilisce la legge delega n. 67 del 2014 (articolo 2, comma 3, lettera b) non costituiscono più un reato penale ma solo un **illecito amministrativo**. Lo straniero che entri irregolarmente sul nostro territorio, pertanto, non sarà più sottoposto a un processo penale. Potrà però essere espulso e sarà comunque soggetto alle sanzioni amministrative che saranno definite dal Governo con un decreto legislativo.

Rimane invece penalmente sanzionabile chi non obbedisce a un foglio di via, chi rientra dopo un'espulsione o chi viola altre disposizioni riguardanti gli irregolari, come l'obbligo di firma in Questura o la consegna del passaporto.

In nessun caso può disporsi:

- il respingimento dello straniero verso uno Stato in cui egli possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali;
- l'espulsione dello straniero minore di 18 anni e delle donne in stato di gravidanza.

Per un elementare principio di civiltà giuridica a tutte le persone che in modo regolare o irregolare si trovino sul nostro territorio sono riconosciuti i **diritti fondamentali della persona umana** previsti dalle norme del diritto interno, dalle convenzioni e dalle consuetudini internazionali.



Secondo un'elaborazione

dei dati Istat effettuata dalla Caritas nel 2012, il 9,2% degli immigrati nel nostro Paese in possesso di un titolo di studio ha la laurea, il 40,9% un diploma di scuola media superiore, il 49,9% un diploma di scuola media inferiore. Della restante parte degli immigrati, solo il 2,5% è analfabeta.

Tra questi diritti rientra:

- il diritto alla salute, che comporta l'assistenza ospedaliera per qualsiasi essere umano a qualunque titolo si trovi sul nostro territorio;
- il diritto all'istruzione, che consente ai minori stranieri di frequentare la nostra scuola dell'obbligo indipendentemente dalla condizione giuridica dei loro genitori.

QUESTIONI

Lavoratori regolari e irregolari

Prima di concludere questo argomento ci sembra opportuno spendere qualche parola su una certa inquietudine che talvolta si registra, anche nel nostro Paese, verso i lavoratori stranieri, soprattutto extracomunitari. Sarà bene chiarire, a tale proposito, che questi lavoratori, come abbiamo detto sopra, ottengono il *visto d'entrata* perché sono riconosciuti utili alla nostra economia lavorando nelle città, nelle fabbriche, nelle campagne. E il numero di ingressi stabilito ogni anno dallo Stato aumenta o diminuisce in funzione delle *nostre* esigenze e non delle loro.

Essi, pertanto, non *rubano il lavoro* agli italiani, come talvolta si sente dire, ma vanno piuttosto a riempire gli spazi lasciati vuoti dai nostri lavoratori.

Entrando regolarmente nel nostro territorio, essi vengono iscritti all'anagrafe come residenti, pagano le imposte, effettuano i versamenti al servizio sanitario nazionale ed è corretto che assumano tutti i diritti *civili* (che sono cosa diversa da quelli politici) che competono ai lavoratori italiani.

Diverso è il discorso per quegli stranieri, soprattutto clandestini (ma anche provenienti dai Paesi dell'Unione europea economicamente meno sviluppati) che, pur di guadagnare qualcosa, accettano di lavorare in nero nelle campagne e nei cantieri con paghe molto basse. La loro concorrenza può effettivamente danneggiare i lavoratori italiani.

E tuttavia, mentre il loro comportamento è motivato dall'esigenza di procurare a sé e alla propria famiglia i mezzi vitali di sussistenza, l'azione dei datori di lavoro, che di questa esigenza approfittano, è priva di qualsiasi giustificazione giuridica e morale, ed è piuttosto verso costoro che dovrebbe indirizzarsi la nostra giusta indignazione.



Il cittadino straniero, che

sia oggetto di discriminazione per motivi razziali, etnici, o religiosi a opera di privati o di organi della Pubblica amministrazione, può ricorrere al giudice e chiedere il risarcimento per i danni morali sopportati.

1. Quale funzione ha il territorio per lo Stato?

- Il territorio è lo spazio, delimitato da confini, all'interno del quale lo Stato esercita il proprio potere sovrano. Se, per conquista militare o per qualsiasi altra ragione, lo Stato perde tutto il proprio territorio, cessa di esistere.
- Il territorio dello Stato comprende: la terraferma; le acque territoriali (se si tratta di uno Stato rivierasco); lo spazio aereo sovrastante la terraferma e le acque territoriali; il sottosuolo, sia terrestre che marino.
- Le navi e gli aerei costituiscono il cosiddetto territorio flottante dello Stato.

2. Come è composto il popolo di uno Stato?

- Il popolo è composto dall'insieme dei cittadini, cioè da quelle persone a cui la legge attribuisce la cittadinanza.
- La cittadinanza è uno *status*, cioè una posizione che comporta l'attribuzione di una complessa serie di diritti e di obblighi che solo in parte possono estendersi agli stranieri e agli apolidi.

3. Come si diventa cittadini italiani?

- Il nostro ordinamento adotta in via prevalente il criterio della discendenza.
- La cittadinanza italiana si acquisisce per nascita da almeno un genitore italiano, per adozione, per matrimonio con le procedure previste dalla legge, per decreto del Capo dello Stato, per prolungata residenza, per nascita sul territorio italiano da genitori apolidi o ignoti.
- Nessuno può essere privato della cittadinanza italiana per motivi politici.

4. Che cosa sono l'estradizione e il diritto di asilo?

- L'estradizione è un istituto per il quale lo straniero, imputato di un reato o sfuggito all'esecuzione della pena, viene consegnato alle autorità del proprio Paese su domanda di queste.
- La domanda di estradizione, dispone la nostra Costituzione, non può essere accolta dalle autorità italiane se lo straniero è imputato di reati politici.

- È consentita l'estradizione per il reato di genocidio, in considerazione della sua ripugnanza, anche se commesso per pretese motivazioni politiche (legge costituzionale n. 1 del 21 giugno 1967).
- Il diritto di asilo è una forma di ospitalità accordata allo straniero. L'art. 10 comma 3 della Costituzione italiana dispone che lo straniero al quale sia impedito nel suo Paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana ha diritto di asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge.

5. Qual è la differenza tra etnia e nazionalità?

- Etnia è un termine che viene dal greco *éthnos*, che significa "popolo". E le etnie sono gruppi sociali di antica formazione (popoli) i cui componenti hanno sviluppato e conservato fattori culturali comuni, come la lingua, la religione, le tradizioni, la memoria storica.
- Nazione (dal latino *natus*, che significa "nato") indica un popolo che, superando le antiche divisioni etniche, ha saputo trovare una propria unità sviluppando, nel tempo, un patrimonio culturale comune.

6. A quale regime giuridico sono soggetti gli stranieri che si trovano sul territorio italiano?

- Il nostro ordinamento riconosce a chiunque la titolarità dei diritti fondamentali, ma oltre questa soglia sono disposti trattamenti differenziati tra cittadini italiani, cittadini dell'Unione europea e cittadini extracomunitari.

7. A quali principi è ispirata la regolamentazione dei flussi migratori in Europa?

- Nell'Unione europea l'orientamento generale è di operare su tre direttrici principali: programmare gli ingressi legali degli stranieri extracomunitari, favorire l'integrazione degli stranieri che risiedono regolarmente sul territorio dell'Unione europea, scoraggiare l'afflusso di clandestini perseguendo penalmente anche chi ne agevola l'ingresso.

Test a risposta multipla

Indica con una crocetta l'affermazione esatta.

1. La zona economica esclusiva:

- A. si estende fino a 12 miglia marine dalla costa
- B. si estende fino a 200 miglia marine dalla costa
- C. corrisponde alle acque territoriali
- D. è soggetta alle norme del diritto internazionale

2. Il popolo di uno Stato è composto:

- A. dalle persone che vi risiedono stabilmente
- B. dalle persone che si trovano sul territorio dello Stato anche occasionalmente
- C. dalle persone nate sul territorio di quello Stato
- D. dalle persone che hanno la cittadinanza di quello Stato

3. Può chiedere asilo in Italia lo straniero:

- A. che non abbia, nel suo Paese, la possibilità di raggiungere condizioni di vita minime

- B. che non condivida la linea politica prevalente nel suo Paese
- C. a cui sia impedito nel suo Paese l'esercizio delle libertà democratiche
- D. solo se proviene da uno dei Paesi dell'Unione europea

4. Nel nostro Paese l'estradizione per reati politici:

- A. è sempre ammessa
- B. non è mai ammessa
- C. è ammessa solo per chi sia stato imputato del reato di uxoricidio
- D. è ammessa solo per chi sia stato imputato del reato di genocidio

5. In Italia i diritti fondamentali della persona sono riconosciuti:

- A. solo ai cittadini
- B. solo ai cittadini italiani e ai cittadini dell'Unione europea
- C. a tutte le persone
- D. a tutte le persone purché regolarmente residenti

Sai qual è la differenza tra...

- | | | | | |
|---------------------------|---|----------------------|---|------------------|
| a. Territorio dello Stato | e | Territorio flottante | e | Apolide |
| b. Ambasciatore | e | Console | e | Diritto di asilo |
| c. Popolo | e | Popolazione | e | Nazione |
| d. <i>ius sanguinis</i> | e | <i>ius soli</i> | | |

SÌ/NO... Perché?

Indica con una crocetta la risposta esatta e motiva la tua scelta.

- | | | | |
|---|----|----|------------|
| 1. La sovranità sullo spazio aereo incontra un limite in altezza? | SÌ | NO | Perché ... |
| 2. Ambasciatore e console hanno le stesse funzioni? | SÌ | NO | Perché ... |
| 3. La cittadinanza attribuisce solo diritti? | SÌ | NO | Perché ... |
| 4. Nel nostro ordinamento opera lo <i>ius soli</i> ? | SÌ | NO | Perché ... |
| 5. Si può essere privati della cittadinanza italiana? | SÌ | NO | Perché ... |
| 6. La domanda di estradizione è sempre accolta in Italia? | SÌ | NO | Perché ... |